

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 13-11-2018

SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI E POLITICI



PROGETTO DI LEGGE

Norme di adeguamento dell'Ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

Art. 1

(Dichiarazioni di principio)

In ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica aperta alla firma ad Istanbul in data 11 maggio 2011, la Repubblica di San Marino si impegna:

- 1. ad informare l'attività dei propri servizi di assistenza sociale e sanitaria, di supporto, tutela, prevenzione e protezione ai principi generali stabili dalla Convenzione;
- 2. ad attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne;
- 3. ad adottare una prospettiva di genere nella progettazione delle misure attuative della Convenzione e nella valutazione del loro impatto.

Art. 2

(Definizioni integrative)

L'art 2 della Legge 20 giugno 2008 n. 97 è così sostituito:

"art. 2

(Nozione di violenza contro le donne e di genere, violenza domestica)

Costituisce violenza nei confronti della persona ogni atto di violenza fondato sull'appartenenza sessuale o di genere che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Il termine genere è riferito a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti

che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.

Costituisce violenza domestica l'atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner considerati equivalenti al coniuge, indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza sia o sia stato convivente della vittima.

Con il termine donna è da intendersi anche la minore di anni diciotto."





Art. 3

(Estensione delle misure di protezione e assistenza alle vittime)

Le misure di protezione e assistenza di cui alla Legge 20 giugno 2008 n. 97 devono intendersi estese a tutte le vittime di ogni forma di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione.

Art. 4

(Assistenza e recupero delle vittime)

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 97/2008, per far fronte alle specifiche esigenze di assistenza e recupero delle vittime sono assicurate, ove necessario, consulenze legali, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

Ad integrazione dei compiti previsti all'art. 1 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n. 60, all'Authority per le Pari Opportunità compete l'organizzazione e il coordinamento delle misure di assistenza garantite, mediante la stipulazione di appositi protocolli con:

- l'Ordine degli Avvocati e Notai per la prestazione dei servizi di assistenza e consulenza anche nel campo stragiudiziale e per assistenza informativa sull'accesso ai canali utilizzabili per le denunce individuali e collettive;
- le competenti strutture dell'ISS per la erogazione di servizi di sostegno psicologico;
- gli uffici del Dipartimento del Lavoro, per l'accesso ai percorsi di istruzione, formazione e avviamento al lavoro;
- adeguate strutture di accoglienza, per la sistemazione in idonei alloggi in situazione di emergenza.

I servizi di assistenza e consulenza legale verranno prestati dagli esperti iscritti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Avvocati e Notai ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della Legge 20 giugno 2008 n. 97.

Art. 5

(Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza)

Nel bilancio dello Stato, tra i capitoli di spesa di pertinenza del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, è istituito un Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime in dotazione dell'Authority per le Pari Opportunità.

L'Authority per le Pari Opportunità è l'ente deputato all'individuazione della necessità di erogare una congrua assistenza finanziaria alle vittime sulla base della disponibilità del Fondo ed in relazione alla specificità del caso.

Possono accedere al Fondo le vittime di atti di violenza di cui alla Convenzione, consumati o tentati sul territorio della Repubblica, che siano cittadini sammarinesi, residenti o soggiornanti nel territorio della Repubblica e che versino in stato di indigenza, valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione istituito ai sensi del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125 sulla base del reddito individuale della vittima.

R



Le istanze per la valutazione dello stato di indigenza, che potranno essere presentate anche dall'Authority per le Pari Opportunità per conto della vittima, dovranno seguire le procedure individuate con Decreto Delegato 12 marzo 2014 n. 32.

Art.6

(Misure di protezione e supporto ai minori vittime di violenza assistita)

Le misure di cui all'art. 4, lett. b), c), d), e) ed f) della Legge 20 giugno 2008 n. 97 nonché le misure di protezione e sostegno di cui alla presente legge, devono intendersi estese ai minori, testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione.

Art 7

(Riservatezza sull'identità dei soggetti denuncianti o segnalanti)

Le Autorità giudiziarie e di polizia adottano misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha segnalato o denunciato qualsiasi atto di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione.

Art. 8

(Risarcimento per mancata adozione di idonee misure di prevenzione e protezione)

E' riconosciuta alle vittime degli atti di violenza contemplati dalla Convenzione la facoltà di adire le competenti autorità giudiziarie per ottenere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata adozione, per dolo o colpa grave, da parte delle autorità statali delle misure di prevenzione o protezione, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione ai reati di cui alla Convenzione.

Art. 9

(Matrimonio forzato)

Dopo l'art. 176 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 176 bis

(Matrimonio forzato)

Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio è punito con la prigionia di terzo grado.

Chiunque attiri intenzionalmente con l'inganno una persona sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui quest'ultima risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio, è punito con la prigionia di secondo grado".

Art. 10

(Mutilazioni genitali femminili)

Dopo l'art. 156 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

2



"Art. 156 bis (Mutilazioni genitali femminili)

Chiunque pratichi a danno di altra persona, o la costringa a subire, l'escissione, infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte della grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o l'asportazione del clitoride, è punito con la prigionia e interdizione di terzo grado.

Al di fuori dei casi di concorso, chiunque induca una persona a subire gli atti di cui al precedente comma, è punito con la prigionia di secondo grado".

Art. 11

(Sterilizzazione forzata)

Dopo l'art. 154 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 154 bis (Sterilizzazione forzata)

Chiunque pratichi un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una persona senza il suo preliminare consenso informato o senza che la stessa ne comprenda gli effetti, è punito con la prigionia di terzo grado.

Si applica la prigionia di quarto grado congiunta all'interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria".

Art. 12

(Maltrattamenti contro famigliari e conviventi, Violenza domestica)

L'art. 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.235

(Maltrattamenti contro famigliari e conviventi, violenza domestica)

Chiunque usa maltrattamenti ad una persona della famiglia o comunque convivente, o contro persona che era o è legata da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se deriva la morte".

Art.13

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e di genere)

L'art. 179 bis del Codice Penale è sostituito dal seguente:

R



"Art. 179 bis

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

Chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ovvero incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, è punito con la prigionia di secondo grado.

Per i reati aggravati dalla circostanza della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, o legata all'orientamento sessuale e di genere, di cui all'articolo 90, comma 1, punto 1, si procede in ogni caso d'ufficio."

Art. 14

(Giustificazioni inaccettabili dei reati)

Per i reati rientranti nel campo di applicazione della Convenzione, non costituiscono causa di giustificazione o attenuazione della pena la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il motivo d'onore.

Art. 15 (Criteri di giurisdizione)

E' soggetto alla giurisdizione sammarinese il cittadino o il residente sul territorio della Repubblica che commette fuori dal territorio dello Stato i reati contemplati dalla Convenzione.

E' soggetto alla giurisdizione sammarinese la persona che commette fuori dal territorio dello Stato i reati contemplati dalla Convenzione contro il cittadino sammarinese o il residente sul territorio della Repubblica.

Le disposizioni di cui agli articoli 154 bis, 156 bis e 176 bis, così come introdotte con la presente legge, nonché le disposizioni di cui agli articoli 153, terzo comma n. 1), 171, 172, 172 bis del Codice Penale, si applicano anche nell'ipotesi in cui i fatti non costituiscano reato nell'ordinamento dello Stato in cui sono stati commessi ovvero, anche laddove i fatti costituiscano reato nell'ordinamento dello Stato in cui sono stati commessi, ma il procedimento penale possa essere avviato solo a seguito della denuncia della vittima o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove il reato è stato commesso.

Non si procede ai sensi del primo e secondo comma, qualora ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 7 del Codice Penale.

Art.16

(Circostanze aggravanti)

Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti dei reati contemplati dalle disposizioni di cui agli articoli 154 bis, 156 bis e 176 bis, 235 così come introdotte o modificate con la presente legge,





nonché delle disposizioni di cui agli articoli 171 e 172 bis del Codice Penale quando il colpevole ha commesso il reato:

a) ai danni di un minore o in presenza di quest' ultimo;

ai danni di una persona che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica o stato di gravidanza;

c) con l'uso o con la minaccia di un'arma;

d) o qualsiasi altro reato, correlato più di una volta nel corso di un certo periodo di tempo. Per abuso di relazioni familiari, costituente circostanza aggravante prevista dall'art. 90, pun-

Per abuso di relazioni familiari, costituente circostanza aggravante prevista dall'art. 90, punto 2) del Codice Penale, si intende altresì l'abuso posto in essere dall'ex coniuge o partner.

In presenza delle superiori circostanze aggravanti il giudice può aumentare la pena di un grado.

Art.17

(Procedibilità d'ufficio e remissione di querela)

L'art. 178 del Codice Penale è così sostituito:

"Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 175 e 177 è richiesta la querela dell'offeso.

Per i reati di cui al precedente comma, la remissione della querela non può essere più effettuata decorso il temine di cui al terzo comma dell'articolo 7, del Codice di Procedura Penale.

Per i reati contemplati dalle disposizioni di cui agli articoli 153, terzo comma n. 1), 154 bis, 156 bis, 171, 172, 172 bis, 176, 176 bis, la remissione della querela da parte dell'offeso non estingue il reato e non ha effetti sul procedimento penale eventualmente instaurato.

Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata".

Art. 18

(Status di residente delle vittime di matrimonio forzato)

La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dei requisiti per ottenerla, concede la residenza alle vittime del reato di cui all'art. 176 bis del Codice Penale che, condotte in un altro Stato al fine di contrarre il matrimonio forzato, abbiano perso lo status di residente per il verificarsi della condizione di cui all'art. 17, comma 5, lett. a) della legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.





Art.19

(Esenzione da imposte per atti compiuti nell'interesse della vittima)

L'esenzione dalle imposte accordata dall'art. 17, settimo comma della legge n. 97/2008 deve intendersi estesa a tutti gli atti compiuti nell'interesse della vittima della violenza nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

Al fine di consentire la predisposizione e implementazione, nei tempi tecnici necessari, da parte dei competenti servizi e strutture delle misure di prevenzione, protezione, punizione e assistenza garantite dalla presente legge in favore delle vittime dei reati di violenza ivi contemplati, la facoltà disciplinata al precedente articolo 8 deve intendersi accordata a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art.21

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il [____] giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione.

Posperel Volunti.

